Repertorio n. 12972	Raccolta n. 6662	
CONVENZIONE MODIFICATIVA ED INTEGR	RATIVA	
TRA COMUNE DI PARMA E "AREA STAZIONE – SOCIETA	A' DI TRASFORMAZIO-	
NE URBANA - S.P.A." AI SENSI DELL'ART. 120 DEL DE	CRETO LEGISLATIVO	
18/8/2000, N. 267.		
Repubblica Italiana		
L'anno duemilasette. Il giorno di martedì sedici del mese di ge	ennaio	
(16 gennaio 2007)		
in Parma (PR) via Verdi n. 6,		
avanti a me dott. Carlo Maria Canali, Notaio in Bedonia, inscri	itto nel ruolo del Distret-	
to Notarile di Parma,		
sono presenti:		
SAVI IVANO, nato a Lugagnano Val d'Arda (PC) il giorno 22 i	marzo 1964, domiciliato	
per la carica in Parma (PR), strada della Repubblica n. 1, n	non in proprio, ma nella	
sua qualità di Direttore del Settore Territorio in nome e per co	nto del	
1) "COMUNE DI PARMA", ente pubblico, con sede in Parma	a (PR), Strada della Re-	
pubblica n. 1, Partita codice fiscale e partita I.V.A. n. 00162	2210348, in seguito per	
brevità definito anche "Comune";		
il quale interviene al presente atto in esecuzione della delib	berazione del Consiglio	
Comunale n. 218 in data 15 dicembre 2006, che, in copia au	tentica, si allega al pre-	
sente atto con lettera "A",		
SAVORE' CARLO, nato a Torino (TO) il giorno 1° agosto 194	6, domiciliato per la ca-	
rica presso la sede della società di cui oltre, non in proprio,	ma nella sua qualità di	
Presidente del Consiglio di Amministrazione in nome e per co	nto della:	
2) "AREA STAZIONE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE	URBANA - s.p.a.", con	

sede in Parma (PR), viale Mentana n. 29, capitale sociale euro 1.600.000, intera-
mente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma:
02280810348 (R.E.A. 225236), in seguito per brevità definita anche "STU STAZIO-
NE" o "Società"),
a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione in data 20 dicembre 2006 il cui verbale, in estratto certificato
conforme all'originale in data odierna da me notaio, rep. n. 12971, si allega al pre-
sente atto con lettera "B";
(il Comune di Parma congiuntamente a "Area Stazione – Società di Trasformazione
Urbana – s.p.a." sono definiti "le Parti").
Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali
PREMESSO CHE:
1) con atto di Consiglio Comunale n. 124/37 del 9 aprile 2002, modificato con suc-
cessivo atto n. 129/51 del 27 maggio 2003, il Comune ha deliberato di promuovere la
costituzione di una società di trasformazione urbana, ai sensi dell'art. 120 del Decre-
to Legislativo 18/8/2000, n. 267, per la realizzazione del Programma di Riqualifica-
to Legislativo 18/8/2000, n. 267, per la realizzazione del Programma di Riqualifica- zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge
zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge
zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione
zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana" (di seguito "Programma di Riqualificazione Urbana");
zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana" (di seguito "Programma di Riqualificazione Urbana"); 2) con il soprarichiamato atto deliberativo sono stati altresì approvati gli schemi di at-
zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana" (di seguito "Programma di Riqualificazione Urbana"); 2) con il soprarichiamato atto deliberativo sono stati altresì approvati gli schemi di atto costitutivo, di statuto e di convenzione disciplinante i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune di Parma e società in ordine alla realizzazione del Programma di Ri-
zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana" (di seguito "Programma di Riqualificazione Urbana"); 2) con il soprarichiamato atto deliberativo sono stati altresì approvati gli schemi di atto costitutivo, di statuto e di convenzione disciplinante i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune di Parma e società in ordine alla realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana, quest'ultima modificata ed integrata ai sensi di quanto delibe-
zione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana" (di seguito "Programma di Riqualificazione Urbana"); 2) con il soprarichiamato atto deliberativo sono stati altresì approvati gli schemi di atto costitutivo, di statuto e di convenzione disciplinante i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune di Parma e società in ordine alla realizzazione del Programma di Ri-

3) la Società è stata costituita in data 15 ottobre 2003 con atto ai rogiti del notaio dott. A. Busani, rep. n. 78785/24094, registrato a Parma il 4 novembre 2003 al n. 6320, successivamente iscritta nel Registro delle Imprese di Parma in data 17 novembre 2003 al n. 225236 di R.E.A.; 4) la Convenzione tra Comune di Parma e Società è stata stipulata in data 15 gennaio 2005 con atto ai rogiti del notaio dott. A. Busani, rep. n. 83782/26026, registrato a Parma in data 3 febbraio 2005 al n. 860, 5) la Società ha un capitale sociale di euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila), rappresentato da n. 160.000 (centosessantamila) azioni da euro 10,00 (dieci) cadauna, ed è partecipata dal Comune con una quota pari al 99 (novantanove) per cento, corrispondente a n. 158.400 (centocinquantottomilaquattrocento) azioni del valore nominale complessivo di euro 1.584.000,00 (unmilionecinquecentottantaquattromila), e da "Infomobility S.p.A.", con una quota pari all'1 (uno) per cento, corrispondente a n. 1.600 (milleseicento) azioni del valore nominale complessivo di euro 16.000,00 (sedicimila); 6) la Società si configura, ai sensi della normativa vigente, quale organismo di diritto pubblico promosso per la realizzazione di un intervento di pubblica utilità da realizzare nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavori pubblici; 7) la Società, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana, provvede, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dall'intervento, alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate; 8) rispetto alla realizzazione del programma di attività, ad oggi la Società ha: 8.a - completato la progettazione preliminare dell'intero Programma di Riqualificazio-

ne Urbana (approvata dal Consiglio Comunale in data 25 febbraio 2005);	
8.b - concluso e aggiudicato la procedura di gara per l'affidamento della progettazio-	
ne definitiva (con opzione per ulteriori fasi della progettazione e direzione lavori);	
8.c - approvato il progetto definitivo ed esecutivo di un primo stralcio di intervento	
che interessa principalmente le aree gravitanti attorno alla stazione ferroviaria;	
8.d - concluso ed aggiudicato la procedura di pubblico incanto per l'aggiudicazione	
dell'appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e	
dell'art. 83 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente i lavori di realizzazione	
primo stralcio con parziale corrispettivo in immobili;	
8.e - affidato la progettazione definitiva del secondo stralcio;	
9) relativamente all'acquisizione degli immobili compresi nel Programma di Riqualifi-	
cazione Urbana, la Società ha perfezionato l'acquisizione di tutte le aree di proprietà	
RFI nonché di alcune ulteriori proprietà private interessate dall'intervento, mentre è in	
corso di perfezionamento il conferimento dei beni di proprietà del Comune a titolo di	
aumento del capitale sociale;	
10) con la stipula della presente convenzione, le Parti intendono modificare ed inte-	
grare la Convenzione stipulata in data 15 gennaio 2005 con atto ai rogiti del notaio	
dott. A. Busani, sopra citato, in considerazione dell'attuale stato di attuazione del	
Programma di Riqualificazione Urbana e delle ulteriori valutazioni condivise per la	
prosecuzione del Programma medesimo, confermando il fine di garantire l'autonomia	
gestionale della Società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comu-	
ne a garanzia del pubblico interesse perseguito.	
TUTTO CIÒ PREMESSO,	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.	
Art. 1 - Premesse	

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 2 - Oggetto	
Oggetto della presente convenzione è la modifica e l'integrazione di alcune disposi-	
zioni afferenti la disciplina vigente dei rapporti e degli obblighi reciproci tra Comune e	
Società in ordine alla realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana.	
Art. 3 – Modifiche	
1. L'art. 3, commi 1 e 2, della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:	
"1. Il Programma di Riqualificazione Urbana presenta le seguenti caratteristiche	
quantitative:	
Superficie del comparto: metri quadrati 84.210,00 (ottantaquattromiladuecentodie-	
ci);	
Superficie lorda utile di progetto: metri quadrati 40.000,00 (quarantamila) di cui:	
- superficie lorda utile residenziale: metri quadrati 9.620,00 (novemilaseicentoventi);	
- superficie lorda utile non residenziale: metri quadrati 30.380,00 (trentamilatrecentot-	
tanta).	
2. Le superfici delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, risultanti dagli ela-	
borati progettuali del Programma di Riqualificazione Urbana, sono le seguenti:	
AREE URBANIZZAZIONE SUPERFICI STANDARD (mq) PROGETTO (mq)	
- parcheggio pubblico 13.306,40 27.017,44	
- verde pubblico 25.443,00 21.135,81	
- parcheggio privato 12.000,00 16.106,32";	
2. L'art. 4, comma 1, lett. g), è sostituito dal seguente:	
"Con la presente convenzione la Società si impegna ed obbliga:	
a) ad assumere, a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui	
all'art. 28 della L.R. 31/2002 e del costo di costruzione di cui all'art. 29 della medesi-	

ma L.R. 31/2002, per le motivazioni di cui al successivo comma 2, lettere f), tutti gli	
oneri e gli obblighi relativi alla progettazione e alla realizzazione di spazi pubblici a	
parco e per lo sport, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie previsti dal	
Programma di Riqualificazione Urbana.".	
3. All'art. 4, comma 1, lett. h), della Convenzione è aggiunto "fermo restando quanto	
previsto al successivo art. 6 bis.".	
4. All'art. 4, comma 1, della Convenzione è soppressa la lettera i).	
5. All'art. 4, comma 2, lettera d), della Convenzione è aggiunto "i beni immobili di pro-	
prietà del Comune interessati dal Programma di Riqualificazione Urbana e non indi-	
cati nell'Allegato C (ad esempio Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa) rimangono di	
proprietà del Comune medesimo; tuttavia per la realizzazione delle opere di urbaniz-	
zazione di cui al successivo art. 6, i sopra menzionati beni immobili saranno concessi	
in uso a titolo gratuito alla Società, per tutto il tempo stabilito per la realizzazione del-	
le opere stesse e comunque non oltre il conseguimento del certificato di collaudo de-	
finitivo.".	
6. L'art. 4, comma 2, lett. f), della Convenzione è sostituito dal seguente:	
"a riconoscere lo scomputo integrale degli oneri di urbanizzazione primaria e secon-	
daria, e del costo di costruzione di cui alla Legge Regione Emilia-Romagna n.	
31/2002 a titolo di parziale copertura delle risorse finanziarie di cui all'Accordo di	
Programma come previsto nella precedente lettera a);".	
7. All'art. 5 della Convenzione è aggiunto il seguente comma 3:	
"Il progetto definitivo del II° Stralcio del Programma di Riqualificazione Urbana sarà	
sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale per le deliberazioni di compe-	
tenza qualora sia necessario dichiarare la pubblica utilità dell'intervento per osserva-	
re il giusto procedimento espropriativo.".	

8. Dopo l'art. 6 della Convenzione è aggiunto il seguente art. 6 bis: "Art. 6 bis - Realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici 1. Il Comune affida alla Società, che accetta, l'espletamento delle procedure previste dalle norme di legge vigenti in materia di appalti pubblici per aggiudicare la gestione dei parcheggi pubblici previsti all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana, al fine di garantire il finanziamento delle relative opere. 2. La Società si impegna a presentare alla Giunta Comunale una proposta, corredata da un piano economico-finanziario, contenente modalità, termini e condizioni per l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici ai sensi di quanto previsto dal codice unico dei contratti approvato con Decreto Legislativo n. 163/2006. 3. Il Comune si impegna a garantire il versamento del prezzo al quale sarà aggiudicata la procedura di gara a favore della Società, a titolo di parziale copertura delle risorse finanziarie di cui all'Accordo di Programma come previsto al precedente art. 4, comma 2, lettera a). 4. Al termine della procedura di gara, il Comune procederà alla sottoscrizione del relativo contratto.". 9. All'art. 7 della Convenzione è soppresso il comma 2. 10. All'art. 9, comma 2, della Convenzione è aggiunto "fermo restando quanto previsto al precedente art. 6 bis.". Art. 4 – Disposizioni conclusive. Le disposizioni della Convenzione sono da considerarsi integrate o sostituite da quelle contenute nel presente atto (fermi ed invariati tutti gli altri punti contenuti nella convenzione medesima). = = = Le Parti convengono di riportare qui di seguito il testo della convenzione emendato

con le rettifiche/integrazioni come sopra tre le parti stesse concordate il cui nuovo	
testo risulta essere del seguente preciso tenore:	
"CONVENZIONE TRA COMUNE DI PARMA E "AREA STAZIONE – SOCIETA' DI	
TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A." AI SENSI DELL'ART. 120 DEL DECRETO	
LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267.	
Tra	
1) "COMUNE DI PARMA", ente pubblico, con sede in Parma (PR), Strada della Re-	
pubblica n. 1, Partita codice fiscale e partita I.V.A. n. 00162210348, in seguito per	
brevità definito anche "Comune";	
е	
2) "AREA STAZIONE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - s.p.a.", con	
sede in Parma (PR), viale Mentana n. 29, capitale sociale euro 1.600.000, intera-	
mente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma:	
02280810348 (R.E.A. 225236),	
il Comune di Parma congiuntamente a "Area Stazione – Società di Trasformazione	
Urbana – s.p.a." sono definiti "le Parti".	
PREMESSO CHE:	
- con atto di Consiglio Comunale n. 124/37 del 9 aprile 2002, modificato con succes-	
sivo atto n. 129/51 del 27 maggio 2003, il Comune ha deliberato di promuovere la	
costituzione di una società di trasformazione urbana, ai sensi dell'art. 120 del Decre-	
to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione del Programma di Riquali-	
ficazione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso ai sensi della	
Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualifica-	
zione urbana";	
- l'individuazione delle aree oggetto dell'intervento di trasformazione urbana equivale	

a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree e gli immobili non interessati da	
opere pubbliche;	
- la Società è stata costituita in data 15 ottobre 2003 con atto ai rogiti del notaio dott.	
A. Busani, rep. n. 78785/24094, registrato a Parma il 4 novembre 2003 al n. 6320;	
- la Società, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana denomi-	
nato "stazione FS – ex Boschi" (di seguito "Programma di Riqualificazione Urbana"),	
può provvedere, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, all'acquisizione delle aree e	
degli immobili interessati dall'intervento, alla progettazione e alla realizzazione	
dell'intervento, alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e del-	
le strutture realizzate;	
- il Programma di Riqualificazione Urbana è uno dei quattro programmi per i quali il	
Comune è stato ammesso a contributo regionale (deliberazione Consiglio Regionale	
n. 88 dell'8 novembre 2000) ai sensi della L.R. n. 19/1998;	
- in data 26 febbraio 2001, tra Comune e Regione Emilia-Romagna è stato sottoscrit-	
to il protocollo di intesa regolante i termini e le modalità di utilizzazione dei contributi	
assegnati, con l'impegno per il Comune di presentare alla Regione una proposta di	
Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 9 della richiamata L.R. n. 19/1998 (di segui-	
to anche "Accordo di Programma");	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 307/20 dell'11 marzo 2002 il Comune ha	
approvato la proposta di Accordo di Programma con Regione Emilia-Romagna rela-	
tivamente al comparto denominato "stazione FS – ex Boschi" inserendo, tra i soggetti	
coinvolti dall'intervento di riqualificazione, la Società in qualità di soggetto attuatore;	
- il Programma di Riqualificazione Urbana è stato approvato sulla base di un progetto	
architettonico elaborato dallo Studio di Architettura "MBM Arquitectes" di Barcellona	
e, in particolare, dall'architetto Oriol Bohigas;	

- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 257/47 del 12 dicembre	
2002 è stata approvata la proposta di Accordo di Programma relativa al comparto	
"stazione FS – ex Boschi" comportante variante urbanistica al fine di proseguire l'iter	
procedurale dell'intervento di riqualificazione;	
- in data 23 luglio 1997 tra Ministero dei Trasporti, Provincia di Parma, Comune di	
Parma, Ferrovie dello Stato e TAV è stato sottoscritto un accordo di programma, sul-	
la base dell'accordo quadro del 29 luglio 1994, che interessa anche la stazione di	
Parma per la quale sono previsti i seguenti interventi:	
a - riqualificazione e valorizzazione dello scalo ferroviario di via Alessandria e dello	
scalo di viale Fratti;	
b - interventi di miglioramento dell'accessibilità e di collegamento con la viabilità ur-	
bana, in particolare per lo scalo ed il fabbricato della stazione;	
c - linea metropolitana di collegamento fra stazione, aeroporto e fiera;	
- nell'ambito di tale accordo TAV si è, tra l'altro, impegnata a corrispondere al Comu-	
ne un contributo omnicomprensivo invariabile pari a euro 1.549.370,69 (unmilione	
cinquecentoquarantanovemila trecentosettanta e sessantanove cent) a titolo di cofi-	
nanziamento del parcheggio da ubicare in aree comprese nel Programma di Riquali-	
ficazione Urbana, nell'ambito di interventi di riqualificazione e valorizzazione oggetto	
dell'accordo medesimo;	
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128/52 del 27 maggio 2003 il Comune	
ha approvato un accordo con "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." (RFI) per la definizio-	
ne dei rapporti e delle obbligazioni reciproche relativi al Programma di Riqualificazio-	
ne Urbana, in cui è previsto l'impegno di "RFI" di cedere aree e immobili di sua pro-	
prietà, ricadenti nell'ambito del comparto, a condizioni e con modalità definite	
nell'accordo stesso;	

- l'accordo tra Comune e "RFI" è stato sottoscritto in data 9 giugno 2003;
- l'art. 5, comma 2, dell'accordo sottoscritto tra Comune e "RFI" prevede l'approvazione di una convenzione attuativa per la disciplina dei reciproci impegni (individuazione dettagliata delle aree, modalità di pagamento, oneri per i rallentamenti, fidejussioni, tempistica di consegna delle opere, etc..), in corso di stipula in data odierna;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 24 febbraio 2003 la Regione Emilia-Romagna ha approvato varie proposte di accordo di programma di cui alla Legge n. 19/1998 tra cui l'Accordo di Programma relativo al "comparto stazione FS ex Boschi", confermando il finanziamento pari a euro 3.202.032,77 (tremilioni duecento-

duemila trentadue e settantasette cent);

- in date 20 novembre 2003 e 25 marzo 2004 si è tenuta la conferenza conclusiva
 per l'approvazione del Programma di Riqualificazione Urbana a seguito della quale si è raggiunto il consenso unanime in merito alle controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- in data 29 aprile 2004 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra "Regione Emilia-Romagna", "Provincia di Parma", "Comune di Parma" e "Area Stazione Società di Trasformazione Urbana S.p.A.", che definisce principalmente gli impegni dei soggetti partecipanti, le risorse finanziarie, i termini e le garanzie per la realizzazione dell'intervento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 24 maggio 2004 è stata ratificata
 l'adesione del Comune all'Accordo di Programma;
- in data 28 giugno 2004 è stato emanato il Decreto dal Presidente della Provincia e con la sua successiva pubblicazione sul BURER del 1° settembre 2004 si è definitivamente concluso l'iter di approvazione del Programma di Riqualificazione Urbana;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto	
2000, n. 267, i rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasforma-	
zione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli	
obblighi e i diritti delle parti;	
- con la stipula della presente convenzione, le Parti intendono regolamentare le mo-	
dalità di svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione del Programma di Ri-	
qualificazione Urbana, fissando gli obblighi reciproci, al fine di garantire l'autonomia	
gestionale della Società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comu-	
ne a garanzia del pubblico interesse perseguito;	
tutto ciò premesso,	
convengono e stipulano quanto segue.	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 2 - Oggetto della convenzione	
1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti e degli obblighi re-	
ciproci tra Comune e Società in ordine alla realizzazione del Programma di Riqualifi-	
cazione Urbana denominato "stazione FS – ex Boschi", promosso dal Comune ai	
sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di	
riqualificazione urbana" (di seguito "Programma di Riqualificazione Urbana").	
2. Il Programma di Riqualificazione Urbana, che riguarda la zona della stazione fer-	
roviaria di Parma, interessando le aree di piazzale Dalla Chiesa, di via Alessandria,	
di via Marmolada e di via Brennero, con un'estensione di metri quadrati 84.210 (ot-	
tantaquattromila duecentodieci), è disciplinato dallo strumento urbanistico vigente,	
tav. 22, dalla vigente scheda norma A/2 "Stazione FS", nonché dagli artt. 51, 52 e 53	
delle N.T.A. del R.U.E	

3. La Società si impegna ad assumere tu	tti gli obblighi in ordine	alla realizzazione del	
Programma di Riqualificazione Urbana,	come meglio precisati	nell'Accordo di Pro-	
gramma e negli articoli di seguito elencat	i, che vengono accetta	ti senza alcuna riser-	
va.			
4. L'Accordo di Programma (il cui testo	- privo degli allegati -	trovasi allegato alla	
convenzione di cui all'atto ai rogiti del not	aio dott. A. Busani in da	ata 15 gennaio 2005,	
rep. n. 83782/26026, sopra citato), è con	siderato parte integrant	te e sostanziale della	
presente convenzione (gli elaborati tecn	nico-amministrativi rela	tivi al Programma di	
Riqualificazione Urbana sono allegati alla	a deliberazione del Con	siglio Comunale n. 2	
del 9 gennaio 2004).			
Art. 3 - Descrizione del Programma di Ric	qualificazione Urbana		
Il Programma di Riqualificazione Urbar	na presenta le seguenti	caratteristiche quan-	
titative:			
Superficie del comparto: metri quadrati	84.210,00 (ottantaqua	ttromila duecentodie-	
ci);			
Superficie lorda utile di progetto: metri q	uadrati 40.000,00 (qua	rantamila), di cui:	
- superficie lorda utile residenziale: metri	quadrati 9.620,00 (nove	emilaseicentoventi);	
- superficie lorda utile non residenziale: m	netri quadrati 30.380,00	(trentamilatrecentot-	
tanta).			
2. Le superfici delle aree di urbanizzazion	ne primaria e secondari	a, risultanti dagli ela-	
borati progettuali del Programma di Riqua	alificazione Urbana, sor	no le seguenti:	
AREE URBANIZZAZIONE SUPERFICI	STANDARD (mq)	PROGETTO (mq)	
- parcheggio pubblico	13.306,40	27.017,44	
- verde pubblico	25.443,00	21.135,81	
- parcheggio privato	12.000,00	16.106,32.	

3. Per la descrizione delle caratteristiche tipologico/costruttive e di finitura degli edifici	
è fatto specifico riferimento, oltre a quanto sopra indicato, alle tavole di progetto, alle	
norme tecniche allegate al programma, nonché al progetto, una volta determinato.	
Art. 4 – Impegni ed obblighi reciproci delle Parti	
Con la presente convenzione la Società si impegna ed obbliga:	
a) a progettare gli interventi relativi al Programma di Riqualificazione Urbana con le	
modalità previste al successivo art. 5;	
b) ad attuare gli interventi edificatori previsti dal Programma di Riqualificazione Ur-	
bana conformemente agli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni urbani-	
stiche di cui al precedente art. 2, comma 2;	
c) a realizzare il Programma di Riqualificazione Urbana con una organizzazione can-	
tieristica che minimizzi l'impatto viabilistico nelle aree circostanti l'intervento;	
d) ad attuare il Programma di Riqualificazione Urbana nel rispetto dei seguenti criteri:	
(i) unitarietà formale degli interventi sotto il profilo progettuale;	
(ii) rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi;	
(iii) livello di progettazione adeguato all'importanza e al rilievo che le opere di tra-	
sformazione devono assumere nel più ampio contesto urbano;	
e) a subentrare al Comune negli impegni assunti con RFI per l'acquisizione delle a-	
ree e degli immobili contrassegnati dalle lettere A, B, C e D, assumendosi altresì, gli	
oneri di delocalizzazione delle attività ferroviarie, nel rispetto di quanto previsto	
nell'accordo sottoscritto con RFI (che trovasi allegato alla convenzione di cui al più	
volte citato atto ai rogiti del notaio dott. A. Busani in data 15 gennaio 2005, rep. n.	
83782/26026) che sarà dettagliatamente disciplinato nella convenzione attuativa oggi	
in corso di stipula;	
f) ad assumere, a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 28 della	

L.R. n. 31/2002, tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Programma di Riqualificazione Urbana, comprese le reti di distribuzione dell'energia elettrica, le reti di distribuzione telefonica, le reti di distribuzione acqua e gas, le reti di fognatura acque bianche e nere, eventuali altre reti (fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.), nonché degli oneri per l'allacciamento delle stesse ai pubblici servizi, conseguentemente all'attuazione dell'intervento, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai soggetti gestog) ad assumere, a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 28 della L.R. 31/2002 e del costo di costruzione di cui all'art. 29 della medesima L.R. 31/2002, per le motivazioni di cui al successivo comma 2, lettera f), tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla progettazione e alla realizzazione di spazi pubblici a parco e per lo sport, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie previsti dal Programma di Riqualificazione Urbana; h) a cedere gratuitamente al Comune le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste, entro il termine massimo della conclusione dei lavori del Programma di Riqualificazione Urbana e, comunque, a seguito dell'effettuazione di regolare collaudo, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6 bis; i) ad espletare e perfezionare ogni adempimento procedurale e documentale necessario al fine dell'attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana, secondo le modalità ed i tempi previsti o richiamati nell'Accordo di Programma, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni; j) a gestire i rapporti con la Regione Emilia-Romagna discendenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma; k) a realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti nel Programma di

Riqualificazione Urbana, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge vigenti in	
materia e nell'Accordo di Programma;	
I) ad investire nel Programma di Riqualificazione Urbana le risorse finanziarie previ-	
ste nell'Accordo di Programma e nel piano economico-finanziario che sarà elaborato	
e approvato a conclusione della progettazione definitiva dell'intervento;	
m) a tenere il Comune indenne e manlevato da qualsiasi pregiudizio conseguente	
alle attività costruttive e gestionali poste in essere dalla Società, o da suoi prestatori	
d'opera o fornitori o collaboratori, nonché da qualsiasi pretesa di terzi, anche dipen-	
denti, collaboratori, fornitori o appaltatori della Società, derivante dalle attività della	
stessa;	
n) a tener conto delle prescrizioni previste dal progetto pilota della sicurezza di cui	
all'art. 2 bis dell'Accordo di Programma, nei limiti di quanto compete alla Società.	
2. Con la presente convenzione il Comune si impegna ed obbliga:	
a) a destinare alla realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana le risorse	
finanziarie previste nell'Accordo di Programma, ferma restando la definizione di e-	
ventuali ulteriori impegni a seguito dell'elaborazione e approvazione del piano eco-	
nomico-finanziario dell'intervento, in sede di approvazione del progetto definitivo;	
b) ad assegnare alla Società i finanziamenti acquisiti dalla Regione Emilia-Romagna	
finalizzati, tra l'altro, alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica secondo le	
procedure di legge vigenti e ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Programma;	
c) ad assegnare alla Società le risorse finanziarie acquisite da TAV nell'ambito	
dell'accordo sottoscritto in data 23 luglio 1997 di cui alle premesse della presente	
convenzione;	
d) a cedere, anche mediante conferimento in conto capitale, alla Società i beni im-	
mobili di sua proprietà interessati dal Programma di Riqualificazione Urbana e indica-	

ti nell'allegato "E" alla convenzione di cui all'atto ai rogiti del notaio dott. A. Busani in data 15 gennaio 2005, rep. n. 83782/26026, previa adozione delle necessarie procedure di sdemanializzazione degli stessi; i beni immobili di proprietà del Comune interessati dal Programma di Riqualificazione Urbana e non indicati nel predetto allegato "E" (ad esempio Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa) rimangono di proprietà del Comune medesimo; tuttavia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 6, i sopra menzionati beni immobili saranno concessi in uso a titolo gratuito alla Società, per tutto il tempo stabilito per la realizzazione delle opere stesse e comunque non oltre il conseguimento del certificato di collaudo definitivo; e) ad espletare o a far espletare alla Società le procedure di esproprio per pubblica utilità delle aree previamente indicate dalla Società, secondo quanto indicato nel presente articolo 4, comma 3; f) a riconoscere lo scomputo integrale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e del costo di costruzione di cui alla Legge Regione Emilia-Romagna n. 31/2002 a titolo di parziale copertura delle risorse finanziarie di cui all'Accordo di Programma come previsto nella precedente lettera a); g) a favorire la delocalizzazione delle attività insistenti all'interno del comparto; h) a supportare la Società nella gestione globale del Programma di Riqualificazione Urbana: i) a sostenere le spese relative al progetto pilota della sicurezza di cui all'art. 2 bis dell'Accordo di Programma. 3. Il Comune o la Società, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, attivano le procedure espropriative per l'acquisizione degli immobili non acquisiti consensualmente, nel rispetto dei termini previsti per il giusto procedimento espropriativo e per l'inizio della esecuzione delle opere. Gli oneri sostenuti per l'espropriazione

degli immobili e per l'eventuale, se necessaria, occupazione d'urgenza sono a totale	
carico della Società ai sensi della normativa vigente.	
4. Le Parti convengono che la supervisione artistica del Programma di Riqualifica-	
zione Urbana rimanga in capo allo studio di architettura "MBM Arquitectes".	
Art. 5 – Progettazione del Programma di Riqualificazione Urbana	
La progettazione del Programma di Riqualificazione Urbana è realizzata dalla So-	
cietà ai sensi della vigente normativa in materia, fermo restando quanto previsto dal	
precedente art. 4, comma 4.	
2. Il progetto preliminare sarà approvato dalla Giunta Comunale mentre il progetto	
definitivo, una volta conclusa la fase di partecipazione dei privati al procedimento e-	
spropriativo, sarà sottoposto al Consiglio Comunale per le deliberazioni di compe-	
tenza.	
3. Il progetto definitivo del II° Stralcio del Programma di Riqualificazione Urbana sarà	
sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale per le deliberazioni di compe-	
tenza qualora sia necessario dichiarare la pubblica utilità dell'intervento per osserva-	
re il giusto procedimento espropriativo.	
Art. 6 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione	
1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 1, lettere f) e g), la	
Società si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione	
previste nel progetto e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:	
a) parcheggi, viabilità interna, strade pubbliche;	
b) reti di distribuzione gas e acqua;	
c) reti di distribuzione energia elettrica;	
d) reti di distribuzione telefonica;	
e) impianti di illuminazione pubblica;	

f) rete fognaria;	
g) altre reti (fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.);	
h) attrezzatura a verde delle aree di urbanizzazione secondaria.	
2. Le opere di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguite da soggetti in	
possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici	
di lavori.	
3. Le opere di cui al precedente comma 1 saranno realizzate a scomputo degli oneri	
di urbanizzazione di cui alla Legge Regione Emilia-Romagna n. 31/2002, previsti per	
il rilascio dei permessi di costruire e/o D.I.A. relativi alle opere di cui al successivo	
art. 7.	
4. La Società si impegna a comunicare al responsabile del procedimento nominato	
dal Comune la data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione	
di cui al precedente comma 1.	
5. Le opere di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dovranno essere eseguite secondo	
le disposizioni dei gestori di pubblici servizi e risultanti dagli accordi preliminari alle-	
gati ai relativi progetti definitivi/esecutivi.	
Art. 6 bis - Realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici	
1. Il Comune affida alla Società, che accetta, l'espletamento delle procedure previste	
dalle norme di legge vigenti in materia di appalti pubblici per aggiudicare la gestione	
dei parcheggi pubblici previsti all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana,	
al fine di garantire il finanziamento delle relative opere.	
2. La Società si impegna a presentare alla Giunta Comunale una proposta, corredata	
da un piano economico-finanziario, contenente modalità, termini e condizioni per	
l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici ai sensi di quanto previsto dal co-	
dice unico dei contratti approvato con Decreto Legislativo n. 163/2006.	

3. Il Comune si impegna a garantire il versamento del prezzo al quale sarà aggiudicata la procedura di gara a favore della Società, a titolo di parziale copertura delle risorse finanziarie di cui all'Accordo di Programma come previsto al precedente art. 4, comma 2, lettera a). 4. Al termine della procedura di gara, il Comune procederà alla sottoscrizione del relativo contratto. Art. 7 - Realizzazione delle opere private destinate alla commercializzazione 1. Le opere private destinate alla commercializzazione previste nel Programma di Riqualificazione Urbana saranno realizzate nel rispetto di procedure di evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e tutela della concorrenza e del mercato. 2. Sarà possibile, per la Società, ottenere l'abitabilità e/o l'agibilità per i singoli edifici facenti parte del comparto, a condizione che risultino ultimate e collaudate le relative quote di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 3. Tali opere private saranno destinate alla commercializzazione e/o gestione da parte della Società, potendo altresì costituire corrispettivo per l'esecuzione delle opere pubbliche previste nel Programma di Riqualificazione. Art. 8 - Collaudo in corso d'opera e collaudo finale 1. La Società dovrà richiedere al Comune il collaudo in corso d'opera e il collaudo finale di tutte le opere previste al precedente art. 6. Il Comune provvederà ad eseguire il collaudo in corso d'opera delle opere a mezzo di tecnici, regolarmente nominati, in possesso di elevata e specifica qualificazione in riferimento al tipo di lavoro, alla loro complessità ed all'importo delle stesse, in contraddittorio con il tecnico designato dalla Società. 2. In tema di nomina del collaudatore si richiamano in quanto applicabili le norme di principio sancite dall'art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni.	
3. Le opere di cui al precedente art. 6, comma 1, dovranno essere sottoposte a col-	
laudo finale in contradditorio con il tecnico designato dalla Società non prima di 30	
giorni e non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.	
4. Tutte le spese di collaudo saranno a carico della Società.	
5. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad	
un collegio di tre arbitri scelti in accordo tra le Parti e, in caso di mancato accordo,	
dal Presidente del Tribunale di Parma. La Società si impegna a provvedere, assu-	
mendo a proprio carico tutte le spese necessarie alla riparazione delle imperfezioni o	
al completamento delle opere secondo le risultanze del collaudo, entro il termine	
stabilito dal collegio arbitrale. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente ina-	
dempienza della Società, il Comune vi provvederà d'ufficio a spese della Società.	
6. Il certificato di collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria	
dovrà comunque essere emesso entro i termini di validità della presente convenzio-	
ne.	
7. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere collaudabili,	
anche in corso d'opera, prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità relativi	
agli edifici previsti dal Programma di Riqualificazione Urbana.	
8. Per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la Società è tenuta, a favore	
del Comune, alla garanzia e agli obblighi di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codi-	
ce Civile, entro i limiti ivi contenuti.	
9. All'emissione del certificato di collaudo definitivo, le opere di urbanizzazione pri-	
maria e secondaria saranno assunte in carico dal Comune.	
Art. 9 - Cessione gratuita degli immobili destinati alle opere di urbanizzazione	
1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 1, lettera h), a se-	

guito del collaudo finale delle opere di urbanizzazione ai sensi di quanto previsto al precedente art. 6, la Società si impegna alla loro cessione gratuita al Comune. 2. Gli immobili e le opere dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, nonché sgombri da persone o cose e con le più ampie garanzie di evizione, fermo restando quanto previsto al precedente art. 6 bis. 3. Durante l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 6, e fino alla cessione delle stesse al Comune, tutti gli oneri di manutenzione e di esercizio, ed ogni responsabilità civile e penale ad essi inerente, sono a totale ed esclusivo carico della Società. Qualora, all'atto della consegna, le opere stesse non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, il Comune potrà provvedere d'ufficio con spese a carico della Società. Art. 10 – Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica 1. Gli interventi previsti all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana, finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, verranno attuati dalla Società in esecuzione del disposto della deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 dell'8 novembre 2000 e delle condizioni in essa contenute. 2. In particolare, ai fini della fruizione dei finanziamenti correlati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Società: a) si impegna a cedere gratuitamente al Comune gli alloggi destinati alla locazione; b) provvede alla commercializzazione degli alloggi destinati alla vendita a favore degli assegnatari indicati dal Comune. 3. La definizione del prezzo iniziale di cessione degli alloggi (P.I.C.A.), nonché del conseguente canone locativo, avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alla sopraccitata deliberazione del Consiglio Regionale n. 88/2000 e nel rispetto degli

schemi-tipo approvati dal Consiglio Comunale di Parma.	
4. La Società si impegna peraltro a stipulare con il Comune le conseguenti conven-	
zioni edilizie che regoleranno, nel dettaglio, le problematiche sopra richiamate.	
5. Con le convenzioni edilizie di cui al precedente comma 4 saranno altresì discipli-	
nati i modi e i tempi per dotare gli immobili oggetto di contributo regionale di polizza	
assicurativa postuma decennale, o di maggior durata se richiesto dalla Regione Emi-	
lia-Romagna, a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi.	
Art. 11 – Impegni finanziari	
Le risorse finanziarie che il Comune si obbliga ad investire nella realizzazione del	
Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi di quanto previsto al precedente art.	
4, comma 2, lett. a), saranno regolarmente stanziate nel piano degli investimenti e	
impegnate in sede di approvazione del progetto definitivo dell'intervento, contestual-	
mente alla definizione delle modalità di erogazione.	
2. Le risorse finanziarie che la Regione Emilia-Romagna trasferirà al Comune nel ri-	
spetto degli impegni assunti in sede di Accordo di Programma e ai sensi di quanto	
previsto al precedente art. 4, comma 2, lett. b), saranno assegnate dal Comune	
stesso alla Società secondo le modalità e i termini previsti dalla Regione medesima	
e, in particolare:	
ACCONTO/SALDO IMPORTO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	
1^ Acconto 40% del contributo	
assegnato - delibera di approvazione del progetto	
contenente l'indicazione dei mezzi di	
copertura finanziaria dell'intero costo	
dell'opera ammessa a finanziamen-	

to;	
- copia del verbale di consegna dei	
lavori;	
2^ Acconto 40% del contributo	
assegnato - dichiarazione del direttore dei lavori	
con la quale certifica che lo stato di	
avanzamento dei lavori è pari o su-	
periore al 50%;	
- certificati di liquidazione degli stati di	
avanzamento lavori vistati dalla dire-	
zione dei lavori e dal rappresentante	
legale dell'ente che funge da stazio-	
ne appaltante;	
Saldo 20% del contributo	
assegnato - attestato di fine lavori:	
- certificati di liquidazione degli stati	
di avanzamento lavori vistati dalla	
direzione dei lavori e dal rappresen	
tante legale dell'ente che funge da	
stazione appaltante;	
- Mod. PRU/QE ovvero PRU/QE/UR	
con i dati del collaudo o del certifica-	
to di regolare esecuzione.	
3. Le risorse finanziarie che TAV trasferirà al Comune nel rispetto degli impegni as-	
sunti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, lett. c), saranno as-	

segnate dal Comune stesso alla Società secondo le modalità e i termini che saranno definiti con TAV nel rispetto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto il 23 luglio 1997.

Art. 12 – Garanzie finanziarie

- 1. La Società documenterà l'avvenuta costituzione, a suo favore, e a favore del Comune in caso di liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali della Società, di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa (in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) a garanzia dell'esatto adempimento degli interventi relativi alla realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana, per un importo pari ad almeno il 10 (dieci) per cento dell'intervento.
- 2. Detta fideiussione dovrà soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte della Società o, in caso di scioglimento della Società, del Comune, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 Codice Civile.

Art. 13 - Modalità attuative e varianti

- Nel caso si rendessero necessarie alcune varianti urbanistiche, ai fini dell'attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana, si farà riferimento a quanto prescritto nell'art. 5.2 delle "Norme urbanistiche ed edilizie", elab. 26 facente parte del programma stesso.
- 2. Nel caso in cui le varianti o modifiche siano relative a quanto previsto all'art. 7 dell'Accordo di Programma, verrà attuata la procedura di variante all'Accordo di Programma stesso; qualora, invece, si tratti di variante al piano particolareggiato, si farà

riferimento alle procedure di variante di P.U.A	
Art. 14 – Controlli e verifiche	
Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma, l'attività di vigilanza sull'attuazione	
del Programma di Riqualificazione Urbana è esercitata dal responsabile di procedi-	
mento nominato dal Comune.	
2. In particolare, il Comune sovrintende, coordina e vigila, in tutte le fasi	
dell'intervento, la corretta attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana.	
3. La Società è pertanto tenuta a garantire l'accesso a tutte le informazioni richieste,	
anche in funzione degli impegni di rendicontazione periodica sullo stato di attuazione	
dell'intervento assunti nei confronti della Regione Emilia-Romagna.	
Art. 15 – Durata	
1. La presente convenzione ha validità decennale decorrente dalla data di sottoscri-	
zione.	
2. La presente convenzione potrà essere prorogata per un periodo da definirsi tra le	
Parti nel caso in cui, alla scadenza, non sia completato il Programma di Riqualifica-	
zione Urbana, facendo eventualmente variante all'Accordo di Programma.	
Art. 16 – Risoluzione della convenzione	
1. La presente convenzione si risolverà in caso di gravi e reiterate inadempienze del-	
la Società agli obblighi ed impegni assunti, tali da compromettere gravemente la	
missione della Società stessa e gli interessi del Comune.	
2. Prima di dichiarare risolta la presente convenzione, il Comune dovrà contestare	
alla Società, per iscritto, con precisione e con apporti documentali, ove possibile, l'i-	
nadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempi-	
mento.	
3. La Società può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della	

contestazione di cui sopra.	
4. Qualora la Società non motivi adeguatamente le cause dell'inadempimento e non	
cessi il proprio comportamento gravemente inadempiente, il Comune può richiedere	
la risoluzione della presente convenzione ai sensi del presente articolo.	
5. La risoluzione comporta la revoca dei finanziamenti ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo	
di Programma.	
6. In qualsiasi caso di scioglimento della Società, il Comune avrà diritto di prelazione,	
a parità di condizioni offerte, sui beni che la Società abbia a mettere in vendita nel	
corso della liquidazione.	
Art. 17 - Controversie e sanzioni	
1. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferi-	
mento alle disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa, nonché al	
Regolamento Urbanistico Edilizio e agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune.	
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presen-	
te convenzione, è competente esclusivo il Foro di Parma.	
3. Nel caso di violazioni delle norme contrattuali tutte della presente convenzione,	
sono richiamate le sanzioni discendenti dalle vigenti disposizioni di legge.	
4. Agli effetti della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio presso il Comu-	
ne.	
Art. 18 - Verifica economicità della gestione.	
1. La Società è tenuta ad adottare lo schema di bilancio redatto secondo quanto pre-	
scritto dal codice civile e costruito e integrato dalle informazioni che sono suggerite	
dal principio contabile n. 23, emanato dalla Commissione per la statuizione dei prin-	
cipi contabili del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazio-	
nale dei ragionieri.	

2. La determinazione del ricavo atteso dalle opere di durata ultrannuale sarà effettua-	
ta attraverso la semplice previsione dei ricavi elaborata in occasione del piano eco-	
nomico-finanziario dell'opera stessa.	
3. Il bilancio dovrà essere redatto in ossequio al criterio della commessa completata,	
con riferimento alla valutazione nel corso degli anni delle opere intraprese secondo	
un mero criterio di costo di produzione con l'imputazione del margine (ricavo o perdi-	
ta) solo alla data in cui, al completamento dell'opera, sarà conseguito il ricavo deri-	
vante dalla commercializzazione.	
4. Nella nota integrativa dovranno essere rilevati gli impegni di spesa per le opere	
ancora da eseguire alla fine di ogni esercizio, fornendo la previsione dei costi ancora	
da sostenere, la percentuale di completamento delle opere, la descrizione delle ope-	
re realizzate e da realizzare ed, infine, la data prevista per l'ultimazione e la realizza-	
zione dei ricavi.	
5. La contabilità dovrà essere elaborata per ogni singolo intervento in modo da con-	
sentire la valorizzazione dei costi di avanzamento, la correlabilità degli stessi con il	
ricavo previsto, evidenziando continuamente il confronto tra i dati previsionali e quelli	
a consuntivo, per la necessaria analisi delle varianze e l'eventuale ripreventivazione.	
Art. 19 – Spese notarili, registrazione e trascrizione	
Gli onorari notarili, le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente	
atto e ad eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del me-	
desimo, sono a carico della Società, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali	
previste dalle leggi vigenti.	
2. La Società autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con	
esonero del Conservatore da ogni responsabilità.	
====	

Le parti mi dispensano espressamente dal dare lettura degli allegati al presente atto.	
=	
I contraenti dichiarano che i codici fiscali sopra riportati sono quelli rilasciati dal-	
l'Amministrazione Finanziaria.	
I contraenti autorizzano il Notaio rogante al "trattamento" dei "dati personali" con-	
tenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri	
di Legge e per esigenze organizzative del suo ufficio.	
Erichiestone,	
io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da per-	
sona di mia fiducia e in parte da me, ho letto, ai comparenti i quali, a mia domanda,	
lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio; consta il presente atto di otto fogli	
per ventotto facciate e fino a questo punto della ventinovesima pagina.	
F.to: Savi Ivano.	
F.to: Carlo Savorè.	
F.to: Carlo Maria Canali.	